

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

SEDE REFERENTE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 150 proposte emendative

riferite al testo del decreto-legge n. 52 del 2012, alcune delle quali presentano profili di inammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Evidenzia come tale criterio risulti più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Rileva che la necessità di rispettare

rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012. Sottolinea che, alla luce di quanto testé detto, i presidenti non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, fa presente che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse. A riguardo, ricorda che il decreto-legge reca disposizioni concernenti la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, al fine di migliorare la qualità delle procedure di acquisto centralizzato e di incrementarne significativamente l'utilizzo. Osserva che a tali ambiti si riferisce altresì l'attività del « Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi ». Rileva che il provvedimento, pertanto, ha ad oggetto solo uno specifico aspetto della *spending review* e reca essenzialmente disposizioni di carattere ordinamentale e procedurale. Comunica che sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: Gioacchino Alfano 1.6, volto a consentire ai dipendenti pubblici in pensione la prestazione a titolo gratuito, anche in forma associata, ai fini del contenimento delle spese, di servizi in favore delle amministrazioni pubbliche; Ciccanti 1.7, che prevede la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa volto a prevedere la presentazione da parte dei rappresentanti degli enti territoriali di una relazione sulla situazione patrimoniale del relativo ente; Simonetti 1.9, volto a prevedere una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia alla riduzione dei debiti di altri Stati; Bragantini 2.17, che prevede che il Commissario, in collabora-

zione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, provveda a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; Borghesi 5.9, D'Amico 5.18, Simonetti 5.19, Bitonci 5.20, Bitonci 5.21, Simonetti 5.22, Simonetti 5.23, Simonetti 5.28, che affidano al Commissario compiti in materia di riduzione della spesa non riconducibili alle finalità del decreto, relativo esclusivamente alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi; Cicu 6.01, volto a modificare le modalità di riscossione nazionale dei tributi; Mura 6.02 finalizzato a introdurre disposizioni tese a impedire la partecipazione dello stesso soggetto a più di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale nonché a fissare un tetto al trattamento economico onnicomprensivo; Crosetto 6.03, teso a fissare un tetto per il trattamento economico onnicomprensivo dei Presidenti e dei dipendenti a tempo indeterminato delle Autorità amministrative indipendenti; Crosetto 6.04, volto a ridurre i trasferimenti dal bilancio dello Stato alle Autonomie speciali; Crosetto 6.05, che prevede la soppressione della società ARCUS e l'attribuzione delle relative competenze e risorse al Ministero per i beni e le attività culturali; Crosetto 6.06, volto a introdurre misure premiali e norme sanzionatorie per i pubblici dipendenti; Crosetto 6.07, che introduce un tetto per le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo; Crosetto 6.08, finalizzato a prevedere la misura sanzionatoria della non ricandidabilità, della mancata riconferma e della rimozione per gli amministratori responsabili di deficit di bilancio; Crosetto 6.09, volto a prevedere un accertamento straordinario da parte dell'INPS dei trattamenti pensionistici di invalidità civile; Barani 8.4, volto a prevedere la vincolatività del parere che può essere richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163 del 2006; Bragantini 13.01, diretto

a prevedere incentivi per la fusione di comuni; Calderisi 13-*bis*.01, limitatamente all'articolo 13-*quater*, che reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1 del regio decreto n. 267 del 1941, in materia di fallimento e di concordato preventivo; Ciccanti 14.01, volto a introdurre disposizioni connesse allo svolgimento di consultazioni elettorali locali; Bragantini 14.02, diretto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse recuperate dalla vendita delle quote delle società partecipate da parte degli enti locali; Bragantini 14.03, finalizzato a introdurre disposizioni in materia di liquidazione di enti e società pubbliche; Giovanelli 14.04, volto a limitare la partecipazione a concorsi pubblici del personale di diretta collaborazione nella vigenza del proprio incarico; Giovanelli 14.05, che introduce una disciplina in materia di modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio, con specifico riguardo all'attività delle prefetture; Tullo 14.07, volto a consentire alle Regioni l'utilizzo per finalità extrasanitarie delle eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita degli immobili di cui all'articolo 6, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 216 del 2011 per la quota eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'anno 2011; Costa Dis. 1.1. che, oltre ad intervenire su un principio contenuto in una delega legislativa, riguarda la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Fa presente che sono state, inoltre, presentate dodici proposte emendative a firma dell'onorevole Giovanelli, le quali non presentano modifiche riferibili al testo del disegno di legge in esame e, pertanto, sono state pertanto considerate irricevibili.

Oriano GIOVANELLI (PD) fa presente che le proposte emendative dichiarate irricevibili dovevano essere riferite, nell'intenzione del proponente, al decreto legislativo n. 150 del 2009. Auspica quindi che i relatori possano recuperare tali proposte emendative, presentandole come loro emendamenti.

Insiste poi sull'opportunità di rivedere la dichiarazione di inammissibilità riferita al proprio articolo aggiuntivo 14.05, che introduce una disciplina in materia di modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio, con specifico riguardo alla attività delle prefetture.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rileva come nella dichiarazione di inammissibilità sono stati evidenziati con chiarezza e puntualità dalle presidenze gli ambiti di intervento del provvedimento ed i criteri seguiti. In ogni modo, considerate le richieste pervenute, fa presente che eventuali richieste di riesame della valutazione di inammissibilità dovranno essere presentate entro un'ora.

Mario TASSONE (UdCpTP) evidenzia come ci si trovi di fronte all'annosa questione dei limiti di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che investe la natura dei provvedimenti di urgenza ed il perimetro degli interventi possibili.

Rileva come, a suo avviso, alcuni emendamenti presentati dal suo gruppo non debbano rientrare nella dichiarazione di ammissibilità alla luce dei criteri evidenziati: si riferisce, in particolare, all'emendamento Ciccanti 1.7 e all'articolo aggiuntivo Ciccanti 14.01. Con riguardo all'emendamento Ciccanti 1.7, si pone soprattutto la questione che attiene al bilancio delle regioni: occorre infatti chiarire una volta per tutte se le regioni sono fuori dal computo del debito pubblico ovvero, se ne fanno parte a pieno titolo, occorre compiere una valutazione attenta delle entrate e delle uscite che le riguardano.

Roberto SIMONETTI (LNP) ricorda che il decreto-legge in esame reca, nel titolo, « Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ». Evidenzia come non emerga quindi dal titolo la limitazione alla materia degli acquisti di beni e servizi, richiamata dai presidenti nella valutazione di inammissibilità effettuata.

Ricorda poi come il comma 1-*bis* dell'articolo 1 riguardi in generale un programma di riorganizzazione della spesa pubblica, e su questo va ad incidere il proprio emendamento 1.9. Al contempo, anche gli altri emendamenti da lui presentati sono finalizzati al raggiungimento di una migliore razionalizzazione della spesa pubblica con la finalità di conseguire risultati più virtuosi per la pubblica amministrazione. Ritiene quindi che sia stata effettuata una dichiarazione « partigiana » di inammissibilità.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede a partire da quando decorre il termine di un'ora fissato dal presidente per la presentazione delle richieste di riesame sulla dichiarazione di inammissibilità. Domanda inoltre se le presidenze intendono rivedere i criteri posti di norma alla base delle loro valutazioni, sulla base di quanto finora emerso.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, precisa che le richieste di riesame della valutazione di inammissibilità potranno essere presentate entro le ore 14.30 della giornata odierna.

Guido CROSETTO (PdL) si associa a quanto evidenziato dal collega Simonetti, ricordando anch'egli che il titolo del decreto-legge in esame reca « Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ». Si tratta quindi di un riferimento ampio e non vede per quali ragioni si dovrebbero escludere, ad esempio, interventi in materia di sanità, così che l'intervento di *spending review* riguarderebbe solo 6 miliardi di euro su 750 miliardi di euro. Non comprende, quindi, su quali basi si faccia riferimento, nella dichiarazione di inammissibilità, alla sola materia della spesa per acquisti di beni e servizi e richiama quanto sottolineato dallo stesso Governo nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, in cui si fa riferimento all'esigenza di intervenire sulla spesa pubblica in generale.

Chiede, quindi, alle presidenze di rivedere i parametri utilizzati per la dichiarazione di inammissibilità, ritenendo eccessivamente restrittiva l'impostazione seguita. Rileva inoltre che in base a tale impostazione il Senato non avrebbe dovuto approvare l'articolo 13-*bis*, recante certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in relazione all'intervento svolto dall'onorevole Crosetto, fa presente che dalla premessa al decreto-legge si evince chiaramente che l'oggetto del medesimo, « nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica », è la « razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando la qualità delle procedure di acquisto centralizzato ed incrementandone significativamente l'utilizzo ». Osserva come tale circostanza sia confermata dalle disposizioni recate dal testo, malgrado le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento che, come spesso rilevato, adotta criteri di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative non coincidenti con quelli in vigore alla Camera, anche per una differenza nelle rispettive disposizioni regolamentari. Rileva come si tratti di una questione annosa che ha prodotto e continua a produrre effetti non ottimali sui lavori e le prerogative parlamentari. In ogni caso, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, le dichiarazioni di inammissibilità appaiono corrette.

Guido CROSETTO (PdL) chiede al rappresentante del Governo di chiarire quale sia, ad avviso dell'Esecutivo, l'effettiva portata del provvedimento anche in relazione alla premessa al testo, appena richiamata dal presidente.

Jole SANTELLI (PdL) evidenzia come nella relazione illustrativa allegata al testo presentato in prima lettura al Senato, il Governo abbia precisato che « il decreto-legge è volto a dare attuazione all'impegno

del Governo di procedere, in coerenza con l'approvazione del Documento di economia e finanza 2012 nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012, all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita», senza quindi limitarsi ai soli interventi sugli acquisti di beni e servizi. Rileva come, pur comprendendo la necessità di evitare gli abusi anche censurati dalla Corte costituzionale relativi ad una troppo ampia emendabilità dei decreti-legge, le proposte emendative richiamate dall'onorevole Crosetto debbano invece essere considerate ammissibili in quanto, a suo avviso, riconducibili alla finalità del provvedimento come dichiarata dallo stesso Governo nella relazione illustrativa.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che l'oggetto del decreto, al di là di quanto possa essere scritto nella relazione, è desumibile dalle disposizioni del medesimo e dalla premessa nella quale sono illustrate le ragioni di necessità e di urgenza che ne hanno giustificato l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 77 e 87 della Costituzione.

Jole SANTELLI (Pdl) rileva come la relazione da lei richiamata sia relativa proprio al testo approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Evidenzia come le proposte emendative presentate insieme all'onorevole Crosetto siano finalizzate ad orientare il Governo nel suo compito di razionalizzazione della spesa pubblica come previsto dal decreto-legge, salvo che si ritenga il Parlamento avere un ruolo eminentemente ratificatorio sui decreti-legge.

Giulio CALVISI (PD) osserva come, preliminarmente alla discussione che le Commissioni stanno svolgendo, il Governo dovrebbe chiarire se sia contrario ad eventuali modifiche al testo in questo ramo del Parlamento, evidenziando come sia chiaro che la risposta a tale domanda è collegata

inevitabilmente all'iter della riforma del mercato del lavoro. Evidenzia in proposito come la Camera, già in diverse altre occasioni, si sia trovata a dovere ratificare provvedimenti approvati dal Senato senza poter, di fatto, intervenire.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rileva come la questione sollevata dall'onorevole Calvisi sia fondata e propone di attendere la scadenza per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine alle valutazioni sull'ammissibilità, per poi riconvocare la seduta al fine di verificare se i relatori ed il Governo sono in grado di esprimere il parere sulle proposte emendative ammissibili. Evidenzia come in quella sede il Governo potrà fornire la sua risposta alla domanda posta dall'onorevole Calvisi.

Pietro LAFFRANCO (Pdl) evidenzia come le proposte emendative dichiarate inammissibili richiamate dai colleghi del suo gruppo avevano solo finalità positive e propositive per la discussione in corso, al fine di modificare un provvedimento, a suo avviso, lacunoso ed insufficiente. Rileva come i criteri formali in ordine alle valutazioni di ammissibilità siano suscettibili di cambiamenti a seconda delle circostanze. Rileva come occorra stabilire se la politica possa dare o meno un contributo alla discussione, altrimenti, a suo giudizio, si dovrebbe passare ad un approccio negativo. Si associa quindi alla richiesta, formulata al Governo dall'onorevole Santelli, di chiarire l'effettiva portata del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva come sia preferibile che i relatori ed il Governo attendano le decisioni definitive in ordine all'ammissibilità prima di esprimere i propri pareri.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva come le motivazioni addotte a sostegno dell'inammissibilità degli emendamenti stridano, a suo avviso, rispetto all'importanza ed alla portata che lo stesso Governo

ha annesso al provvedimento anche attraverso gli organi di informazione. Rileva come la stessa relazione dell'onorevole Bernini, nell'introdurre il provvedimento, non sembrava affatto limitarne la portata a quella richiamata dalla presidenza.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore per la V Commissione*, osserva come i relatori non possono che rispettare le valutazioni sull'ammissibilità effettuate dalla presidenza. Evidenzia quindi come le proposte emendative ammissibili sarebbero circa 120, peraltro molte di analogo contenuto e come tale numero consenta una discussione effettiva nel merito delle questioni. Manifesta quindi la sua disponibilità a riprendere i lavori anche al termine della seduta dell'Assemblea per esprimere le valutazioni dei relatori.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, concorda con il collega Occhiuto e manifesta anche la propria disponibilità ad esaminare attentamente tutte le questioni sollevate, comprese quelle segnalate dall'onorevole Crosetto, per quanto possibile ai relatori, al fine di effettuare eventualmente interventi migliorativi del testo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Governo non può che rimettersi alla tempistica che sarà decisa dal Parlamento per l'esame del provvedimento, manifestando la propria disponibilità a contribuire al buon esito della discussione. Auspica a tal fine che i gruppi possano concentrare la propria attenzione su talune questioni ritenute essenziali, mentre osserva di non poter intervenire sulle decisioni della presidenza in ordine alle valutazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda al sottosegretario che l'onorevole Calvisi aveva chiesto al rappresentante del Governo di chiarire la posizione dell'Esecutivo in ordine alla possibilità di modificare il testo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Governo rispetta la sovranità del Parlamento e che il testo non può, a suo avviso, considerarsi blindato.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come al provvedimento il Governo abbia sempre annesso una portata ben più ampia di quella considerata dalla presidenza ai fini delle valutazioni sull'ammissibilità e chiede quindi una revisione delle valutazioni espresse.

Pietro LAFFRANCO (Pdl) ribadisce la sua richiesta al rappresentante del Governo di chiarire l'esatto ambito del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia come il decreto-legge sia stato emanato con l'oggetto della razionalizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi, anche se il Senato ha introdotto, con la contrarietà del Governo, all'articolo 1 il comma 1-*bis*, che, pur ampliando l'oggetto del provvedimento, ha tuttavia una portata esclusivamente programmatica ed individua i criteri generali da seguire per la riduzione della spesa pubblica.

Renato CAMBURSANO (Misto), pur non avendo presentato emendamenti al provvedimento in esame, ritiene essenziale che si chiarisca cosa si sta facendo, in quanto il titolo del decreto-legge, che fa riferimento all'adozione di disposizioni urgenti per la razionalizzazione della finanza pubblica appare assai più ampio di un intervento volto al mero contenimento della spesa per beni e servizi. Nel sottolineare, quindi, che un'eventuale limitazione del dibattito a quest'ultima materia avrebbe dovuto riguardare anche il Senato, che ha invece inserito disposizioni di portata particolarmente ampia, osserva come l'affermazione del sottosegretario Polillo in ordine alla sovranità del Parlamento sui tempi e i contenuti dei provvedimenti al suo esame deve applicarsi non solo al decreto in esame, ma anche al disegno di legge sul mercato del lavoro.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, sottolinea come le disposizioni introdotte nell'articolo 1 nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento abbiano un profilo essenzialmente procedurale e programmatico e, pur indicando talvolta obiettivi di portata generale e modificando normative di settore, non prevedono specifiche riduzioni di spesa.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) richiamando quanto già evidenziato dal collega Tassone, ritiene che la valutazione in ordine all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 14.01 da lui presentato vada effettuata tenendo conto delle integrazioni al contenuto del decreto apportate dal Senato, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1-*bis*, che prevede l'adozione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, che indichi anche dei risparmi di spesa per ogni intervento di tale riorganizzazione. Ritiene, pertanto, che si debba privilegiare una lettura estensiva dei criteri di ammissibilità, tenendo conto delle modifiche introdotte al Senato.

Beatrice LORENZIN (PdL) apprezza la disponibilità manifestata dal Governo a non comprimere il dibattito sul merito del provvedimento in esame, dichiarandosi disponibile a riformulare le proposte emendative da lei sottoscritte riconducendole nell'ambito delle norme programmatiche di cui all'articolo 1, commi da 1-*bis* a 1-*quinqüies*. Sottolinea, infatti, l'esigenza di esaminare proposte concrete di contenimento delle spese, dando risposta alle grandi aspettative che si sono prodotte nel Paese su questi temi.

Enrico COSTA (PdL) lamenta che il proprio emendamento Dis. 1.1 sia stato considerato inammissibile, sottolineando come la disposizione intervenga su una delega legislativa che ha lo scopo di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, al fine di sopprimere un criterio direttivo che fa salvi alcuni tribunali, introdotto in modo quasi surrettizio dal Senato della Repubblica. Quanto al fatto

che l'emendamento interviene su una delega legislativa nell'ambito del procedimento di conversione di un decreto-legge sottolinea come la delega interessata dalle modifiche è stata inserita dal Senato nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Sollecita, pertanto, una revisione della valutazione in ordine dell'ammissibilità dell'emendamento, sottolineando come, in caso contrario, ai deputati non sarebbe consentito ciò che è invece permesso ai senatori.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda come per prassi costante alla Camera non sono considerate ammissibili proposte emendative volte a intervenire su norme recanti deleghe legislative in sede di conversione di decreti-legge, mentre al Senato si applica un diverso metro di valutazione.

Gioacchino ALFANO (PdL), sottolineando come i deputati del suo gruppo hanno prospettato l'esigenza di introdurre norme puntuali volte a conseguire risparmi di spesa, ricorda come tradizionalmente i criteri di ammissibilità applicati dalla Camera, specialmente con riferimento ai decreti-legge, sono più restrittivi di quelli utilizzati dal Senato. In questo quadro, ritiene che si debba considerare se continuare ad applicare un metro di valutazione dell'ammissibilità conforme alla prassi, e adottarlo anche nella presente circostanza, o ipotizzare un ampliamento dei criteri utilizzati in passato al fine di consentire l'esame delle proposte emendative che si muovono nella logica dell'ottimizzazione della spesa, in modo da supportare l'azione del Governo.

Guido CROSETTO (PdL) ritiene che gli uffici della Camera non abbiano svolto il proprio lavoro in sede di esame di ammissibilità delle proposte emendative con la dovuta imparzialità, manifestando l'intenzione di informare di tale comportamento il Presidente della Camera.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, fa presente che even-

tuali critiche alle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative devono essere rivolte solo alla presidenza delle Commissioni, alla quale sono imputabili tali valutazioni, e non agli uffici della Camera.

Il sottosegretario Gianfranco POLLILLO ritiene che, anche a seguito dell'esame del decreto da parte del Senato, risulta sostanzialmente confermato il perimetro del provvedimento, che reca disposizioni riferibili all'analisi e alle revisione della spesa pubblica ovvero misure per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi. In ogni caso, ribadisce che la decisione definitiva in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative spetta al Presidente della Camera.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede quale sia l'organizzazione dei lavori delle Commissioni in ordine al decreto-legge in titolo.

Pietro LAFFRANCO (PdL) ringrazia il sottosegretario per le precisazioni fornite e si associa alla richiesta della collega Lorenzin in ordine alla opportunità di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti, così da dare la possibilità di riformulare quelli già presentati in termini programmatici, così da poter essere ulteriormente valutati dalle presidenze ai fini dell'ammissibilità.

Doris LO MORO (PD) chiede di sottoscrivere l'emendamento Costa dis 1.1, qualora sia considerato ammissibile, sottolineando come a suo avviso questa sia la sede idonea per intervenire sulla questione sia sotto il profilo metodologico sia per quanto attiene il merito.

Ricorda, infatti, che la delega su cui interviene l'emendamento Costa dis 1.1 era stata approvata sulla base di esigenze di razionalizzazione della giustizia ed in funzione di risparmio degli oneri pubblici. Oggi si pone l'esigenza di modificare un aspetto relativo ai criteri di delega e non vede quindi per quale ragione questa non

possa essere la sede per intervenire nella direzione di una razionalizzazione e diminuzione della spesa pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP) si associa alla richiesta di riaprire i termini per la presentazione di emendamenti, auspicando che venga rivista l'impostazione seguita nella dichiarazione di inammissibilità. Ricorda che sul punto si sono espressi tutti i rappresentanti dei gruppi nelle Commissioni. In ogni modo, chiede che si possano riformulare gli emendamenti presentati e dichiarati inammissibili, riferendoli all'articolo 1.

Rileva inoltre che, se si intende a mantenere questa rigidità della dichiarazione di inammissibilità lo stesso «metro di giudizio» dovrà essere applicato ad eventuali emendamenti che il Governo dovesse presentare.

Gianclaudio BRESSA (PD) precisa che gli interventi sulla dichiarazione di inammissibilità sono stati effettuati dai proponenti degli emendamenti più che dai rappresentanti dei gruppi nelle Commissioni I e V. Non ritiene peraltro che vi sia nulla da eccepire sulla procedura seguita dalle presidenze in ordine all'ammissibilità degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e V, al termine della seduta in corso.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e V potrà essere definita l'organizzazione dei lavori delle Commissioni per il prosieguo, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i tempi previsti per la conversione in legge del decreto-legge in titolo, nel presupposto che alcune modifiche potranno essere approvate dalla Camera. A tal fine, chiede ai rappresentanti dei gruppi nelle Commis-

sioni di segnalare gli emendamenti che investono, a loro avviso, nodi prioritari su cui concentrare la discussione.

Con riferimento alla questione posta nel corso del dibattito, sottolinea che la responsabilità delle dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti è dei presidenti di Commissione, che la effettuano sulla base di criteri di ammissibilità consolidati e con il supporto degli uffici, che sono al servizio del buon funzionamento delle istituzioni parlamentari, e svolgono il proprio dovere con dedizione, competenza ed imparzialità.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 19.05.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che è stato richiesto il riesame della dichiarazione di inammissibilità pro-

nunciata con riferimento a ventitre proposte emendative. Al riguardo, rappresenta che le presidenze, tenuto conto della discussione svoltasi a riguardo nella precedente seduta, ritengono che talune di tali proposte, in quanto volte a stabilire indirizzi di carattere generale che appaiono in linea di principio idonei a ridurre e razionalizzare le spese della pubblica amministrazione, possano ritenersi riconducibili al contenuto del decreto-legge in esame.

Sulla base di tale criterio, segnala che possono considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative:

D'Amico 5.18, che individua criteri di carattere generale finalizzati a rimodulare in riduzione l'organico dei dipendenti pubblici regionali;

Simonetti 5.19, che prevede la definizione di un piano per la redistribuzione del personale docente presso le istituzioni scolastiche sulla base di indicatori uniformi volti a razionalizzarne l'impiego;

Bitonci 5.21, che fissa un limite massimo al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico della finanza pubblica emolumenti o retribuzioni in relazione a rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Crosetto 6.03, volta a fissare un tetto per il trattamento economico onnicomprensivo dei Presidenti e dei dipendenti a tempo indeterminato delle Autorità amministrative indipendenti;

Crosetto 6.07, che introduce un tetto per le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo;

In seguito alla riammissione dell'articolo aggiuntivo Crosetto 6.03, deve inoltre considerarsi ammissibile l'emendamento, nonché l'articolo aggiuntivo Mura 6.02, finalizzati a introdurre rispettivamente limiti disposizioni dirette a impedire la partecipazione dello stesso soggetto a più di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale, nonché a fissare un

tetto al trattamento economico onnicomprensivo del personale dirigente delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica o che comunque beneficiano di interventi pubblici.

Fa presente, infine, che resta confermato il giudizio di inammissibilità relativamente alle seguenti proposte emendative: Gioacchino Alfano 1.6, Simonetti 1.9, Bragantini 2.17, Bitonci 5.20, Simonetti 5.22, 5.23 e 5.28, Cicu 6.01, Crosetto 6.04, 6.06, 6.08 e 6.09, Bragantini 13.01, 14.02 e 14.03, Ciccanti 14.01, Giovanelli 14.05, Costa Dis. 1.1.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) pur non contestando le decisioni in ordine alle nuove valutazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative, con particolare riferimento alla riammissione degli articoli aggiuntivi a prima firma dell'onorevole Crosetto 6.03 e 6.07, rileva come, alla luce di tale criterio, si dovrebbe ritenere ammissibile anche l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.01. Precisa in proposito che tale proposta emendativa, più che riguardare la materia elettorale, attiene in definitiva alla razionalizzazione della spesa, evitando la ripetizione di elezioni locali per sopravvenuta incompatibilità dei sindaci a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011. In proposito osserva come le disposizioni introdotte dal Senato nel comma 1-*bis* dell'articolo 1 abbiano modificato l'ambito oggettivo del provvedimento, aprendo la possibilità di introdurre un quadro più ampio di azioni rispetto a quelle originariamente previste dal decreto-legge. Ritiene che tra le attività di razionalizzazione della spesa possono sicuramente rientrare le finalità di cui al richiamato articolo aggiuntivo a sua prima firma e chiede quindi una valutazione ulteriore rispetto alla sua ammissibilità.

Angelo CERA (UdCpTP) fa presente di essere stato successivamente eletto sindaco del proprio comune in virtù delle disposizioni che prevedevano la possibilità di svolgere contemporaneamente il mandato di parlamentare e quello di sindaco nei

comuni con meno di 20 mila abitanti. Ricorda che l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha abbassato a 5 mila abitanti la soglia oltre la quale è prevista l'incompatibilità tra le due funzioni. Rileva come il richiamato decreto-legge sia stato esaminato rapidamente dal Senato della Repubblica e approvato poi alla Camera nell'identico testo con voto di fiducia, impedendo in tal modo una riflessione più compiuta sugli effetti che tale disposizione avrebbe in concreto avuto. In particolare, osserva come tale mancanza di approfondimento abbia impedito la previsione di una disciplina transitoria al fine di evitare un aggravio sulle finanze locali a seguito di un'assicurazione perfettamente legittima sulla base della normativa applicabile al momento dell'elezione a sindaco. Osserva come in tale condizione versino circa quaranta sindaci e ritiene che occorra necessariamente trovare una soluzione al fine di evitare lo spreco di risorse pubbliche, consentendo ai sindaci che versano in tale situazione di poter svolgere fino alla scadenza naturale il proprio mandato. Precisa inoltre di non percepire le indennità connesse alla funzione di sindaco, proprio in ragione del suo mandato di parlamentare, consentendo in tal modo l'accantonamento di risorse utili per la realizzazione di opere pubbliche nel suo comune.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente di comprendere bene la situazione richiamata dall'onorevole Cera e ritiene che occorra farsi carico di individuare una soluzione al problema. Ritiene tuttavia, anche a nome del presidente Giorgetti, di non poter rivedere le valutazioni in ordine all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Ciccanti 14.01 in mancanza di un consenso unanime di tutti i gruppi.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede un'ulteriore valutazione in ordine agli articoli aggiuntivi a sua firma 13.01, 14.02 e 14.03, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*quinquies* del provvedimento in esame. Osserva in particolare come il primo dei richiamati

articoli aggiuntivi, volto ad incentivare l'unione di comuni è esattamente riconducibile alla finalità del provvedimento e, reca un criterio generale al fine di intraprendere un percorso virtuoso di razionalizzazione delle spesa per gli enti locali. Ricorda che l'articolo aggiuntivo 14.03 ripropone una questione contenuta in diversi ordini del giorno già approvati dall'Assemblea ed è volto a porre un termine entro il quale gli enti locali possono procedere alla liquidazione di enti inutili evitando l'imposizione fiscale sulle eventuali plusvalenze che, nei fatti, spesso impedisce la soppressione di tali enti con evidenti aggravii di costi strutturali. Infine osserva che anche l'articolo aggiuntivo 14.02, relativo alla dismissione delle società partecipate dagli enti locali va nella direzione auspicata anche dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur condividendo lo spirito delle proposte emendative richiamate dall'onorevole Bragantini osserva che essere potranno essere fatte proprie dal Governo, se lo ritiene, nell'ambito del provvedimento in corso di predisposizione sulla riduzione della spesa pubblica, ma non le ritiene immediatamente riconducibili all'oggetto ultimo del presente provvedimento e pertanto, anche a nome del presidente Bruno conferma le valutazioni di ammissibilità già espresse. Osserva inoltre come anche altre disposizioni in questa sede non considerate ammissibili potrebbero, a suo avviso, essere discusse nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi auspicati dal Governo auspicando che essi possano essere discussi effettivamente dalla Camera e non siano considerati immodificabili dal Governo.

Massimo BITONCI (LNP) chiede di rivedere la valutazioni in ordine all'emendamento a sua prima firma 5.20 relativo alla procedura di assunzione dei dirigenti pubblici.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche a nome del presidente Bruno, ritiene di confermare la valutazioni già espresse.

Mario TASSONE (UdCpTP) nel richiamare l'intervento svolto dal Governo nella seduta antimeridiana e l'intervento testé reso dal presidente Giorgetti, ritiene necessario un chiarimento sulla natura e i limiti del provvedimento in esame. Osserva come le valutazioni da ultimo espresse sull'ammissibilità degli emendamenti non sembrano coerenti e, rispetto alla prospettiva, tracciata dal presidente Giorgetti, di discutere talune delle proposte oggi dichiarate inammissibili, nell'ambito dei successivi provvedimenti che saranno a breve presentati dal Governo, rileva come, sia difficile procedere non conoscendone i relativi contenuti.

Angelo CERA (UdCpTP) insiste, sull'opportunità di rivedere la proposta emendativa Ciccanti 14.01, evidenziando come essa trovi un diffuso consenso.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo l'importanza della questione sollevata dall'onorevole Cera, rileva come non sia possibile in tale sede procedere alla discussione sul merito di tale proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come i relatori potranno provare ad individuare eventualmente una formulazione, volta a recepire il contenuto dell'articolo aggiuntivo Ciccanti 14.01, idonea a superare i rilievi di ammissibilità.

Enrico COSTA (PdL) pur comprendendo le ragioni della conferma del giudizio di inammissibilità del suo emendamento Dis. 1.1, ritiene che si debba nuovamente segnalare, ai fini delle opportune valutazioni regolamentari, la difformità dei criteri di ammissibilità degli emendamenti applicati dalla Camera e dal Senato con riferimento alle disposizioni che intervengono su deleghe legislative in sede di conversione di decreti-legge. Ribadisce, infatti, che l'emendamento da lui presentato interviene su una delega legislativa introdotta dal Senato nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge, sulla quale la Camera non ha potuto a suo

tempo intervenire. Sottolinea, nel merito, come la delega dovrà essere esercitata in un termine piuttosto ravvicinato e nell'ambito della Commissione giustizia sussista un'ampia convergenza in ordine all'opportunità della modifica proposta.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede se i relatori e il Governo siano nella condizione di esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che non è stata ancora completata l'istruttoria sulle proposte emendative e che il Governo potrà esprimere il proprio parere solo nella giornata di domani.

Donato BRUNO, *presidente*, prendendo atto di quanto testé dichiarato dal rap-

presentante del Governo, propone di convocare immediatamente una riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, per decidere in ordine all'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per le ore 14 di domani.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.50.

ALLEGATO

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****ART. 1.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Norme generali di indirizzamento della spesa pubblica e istituzione del Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica).

1. Per gli anni 2013-2018, in attuazione della proposta della Commissione europea volta ad impegnare gli Stati a riordinare la spesa secondo un ordine di priorità favorevole alla crescita economica nonché in attuazione della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, in materia di ricorso all'indebitamento a fronte di grave recessione economica, la spesa dello Stato e delle Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, per le quali le norme del presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, è indirizzata tenendo conto delle seguenti priorità:

- a)* sostegno alla competitività delle imprese;
- b)* investimenti in opere pubbliche di rilievo strategico;
- c)* scuola e ricerca scientifica;
- d)* difesa, giustizia, beni culturali e tutela territorio;
- e)* servizio sanitario nazionale;
- f)* *welfare*.

2. Nell'ambito di ciascuna priorità le spese sono allocate secondo il criterio dei costi-benefici e tenendo conto dei procedimenti di razionalizzazione di spesa in corso.

3. Per le finalità individuate dal comma 1, al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o Vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato.

4. In prima istanza il Comitato procede alla definizione degli ambiti applicativi di ciascuna priorità e, all'interno di queste, alla individuazione delle azioni sulle quali concentrare le risorse di bilancio, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo. Il comitato si avvale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa, ove occorra, la disponibilità di personale altamente qualificato, ed opera in stretta collaborazione con il Commissario di cui all'articolo 2.

5. In relazione alle risorse da allocare per il *welfare*, il Comitato individua una rigorosa definizione di *welfare* che non comprenda le spese sanitarie e le spese per le pensioni in relazione alle quali sono

stati versati i relativi contributi. I trattamenti di *welfare* così individuati sono rapportati alle risorse disponibili.

6. Il Comitato provvede altresì ad individuare misure di razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, di ridimensionamento delle strutture, di azzeramento delle duplicazioni di strutture, di ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica cui è associata la riallocazione della spesa per ogni singola priorità e l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento. Il programma individua, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici. Sul programma per la riorganizzazione della spesa pubblica sono approvate, entro il 31 ottobre 2012, appositi atti di indirizzo parlamentare.

8. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente articolo, ivi compresa, con apposito disegno di legge, la ridefinizione dei criteri di priorità e di obbligatorietà in sede di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci. Ulteriori disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sulla riforma della spesa pubblica di cui al presente articolo e sulle risultanze del lavoro del Commissario di cui all'articolo 2 possono essere adottati nell'anno 2014.

1. 25. Santelli, Crosetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: spesa pubblica aggiungere le se-

guenti: in particolare delle amministrazioni centrali dello Stato.

1. 16. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: composizione del Comitato aggiungere le seguenti: , sentite le Commissioni parlamentari competenti.

1. 2. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: programmi di spesa, aggiungere le seguenti: soprattutto delle amministrazioni centrali dello Stato.

1. 11. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, aggiungere le seguenti: nella salvaguardia delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

1. 3. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: delle strutture, aggiungere le seguenti: in particolare centrali dello Stato.

1. 12. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avvalendosi anche delle risultanze dei rapporti predisposti dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica.

1. 4. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante regioni, province e comuni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 1.1 definisce, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

1. 5. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante comuni, province e regioni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni.

1. 1. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 svolge, altresì, funzioni di impulso, supervisione e coordinamento sull'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 presenta al Consiglio dei ministri una proposta organica di razionalizzazione dell'apparato centrale dello Stato.

1. 18. Giovanelli.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: riorganizzazione della spesa pubblica aggiungere le seguenti: in particolare con riferimento alla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato,.

1. 13. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: i singoli interventi *fino a:* spesa pubblica *con le seguenti:* i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia.

1. 17. Giovanelli.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012, ad integrazione degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, un disegno di legge inteso ad istituire l'obbligo di redigere, per i presidenti della giunta delle Regioni a statuto ordinario e per i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché per i presidenti delle province e per i sindaci, entro il 31 dicembre 2012, una relazione contenente la descrizione dettagliata della situazione economica e giuridica del rispettivo ente di riferimento, ivi compresa la quantificazione della misura dell'indebitamento.

1. 7. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

(Inammissibile)

Al comma 1-quater, aggiungere, in fine, le parole: e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine della espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

1. 22. Mantovano.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo la parola: risorse aggiungere la seguente: pubbliche.

1. 14. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2.

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

ART. 2.

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Comitato di cui all'articolo 1 svolge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i seguenti compiti:

a) definisce il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche e può formulare, al riguardo, proposte al Presidente della Regione interessata, nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione;

b) monitora e coordina l'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto;

c) in collaborazione con l'Agenzia del demanio, svolge attività di ottimizzazione dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche;

d) può chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle

società di cui al comma 3, nonché disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) segnala al Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione interessata le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi;

f) promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Su proposta del Comitato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato possono adottare le seguenti misure:

a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per motivate ragioni di opportunità, con particolare riferimento ai casi in cui si registri un significativo divario tra il livello di spesa di cui al comma 1, lettera a), e quello effettivamente praticato. Per i contratti già stipulati, le amministrazioni interessate comunicano al terzo contraente la proposta di riduzione del costo per gli acquisti di beni e servizi ancora da eseguire, in coerenza ai livelli di spesa individuati. In mancanza di adesione del terzo, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di riduzione, le amministrazioni interessate hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico;

b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministra-

zioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuite al Comitato ai sensi del comma 1.

3. Tra le amministrazioni pubbliche, che hanno l'obbligo di fornire la più ampia collaborazione al Comitato, sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Ciascuna amministrazione individua, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto. L'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi.

4. Il Comitato provvede all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 2-bis.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo stipula in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un'intesa per la razionalizzazione della spesa pubblica nelle amministrazioni regionali e locali.

b) sopprimere gli articoli 3, 5, 6 e 15.

1. 21. Moroni.

Al comma 1-quinquies, sopprimere le parole: con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo stipula in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un'intesa per la razionalizzazione della spesa pubblica nelle amministrazioni regionali e locali.

b) sopprimere gli articoli 2, 3, 5, 6 e 15.

1. 20. Moroni.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni centrali dello Stato, aggiungere le seguenti: , nonché di definizione del meccanismo dei costi e dei fabbisogni standard di Regioni ed enti locali, relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali, accelerando le scadenze previste, al fine di dare piena e completa attuazione alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

1. 15. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: con potestà di disposizione di utilizzo effettivo sul territorio di riferimento da parte del responsabile dell'amministrazione periferica.

1. 23. Mantovano.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere i seguenti:

1-sexies. Al fine di concorrere al buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con il contenimento delle relative spese, i dipendenti pubblici collocati

in pensione possono, anche in forma associata, prestare servizi in favore degli enti locali, i quali, in conseguenza dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno, non possono procedere ad assunzioni di personale.

1-septies. Ai soggetti di cui al comma 1-sexies non è dovuto alcun emolumento per i servizi prestati in favore degli enti locali.

1. 6. **Gioacchino Alfano.**

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. Il Governo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti per la partecipazione dello Stato italiano ai programmi di riduzione del debito pubblico dei diversi Paesi dell'Unione europea. Il Parlamento esprime parere circa le iniziative di cui al primo periodo e valuta le soluzioni più efficienti, ovvero quelle che incidono in modo più marginale sul debito pubblico nazionale.

1. 9. **Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.**

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. Dal programma di revisione delle spese sono escluse le risorse già stanziare per la definizione di accordi di programma di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzati ad interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e già avviati o sottoscritti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 8. **Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.**

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche sono destinate prioritariamente, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa.

1. 10. **Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province).

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, specie in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed adotta, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione.

1. 01. **Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province).

1. Ai fini dell'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica e per

la completa attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Governo assicura la determinazione dei fabbisogni *standard* come definiti ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e secondo la tempistica e le modalità previste dall'articolo 29, comma 16-*duodecies*, lettera *b*), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

1. 02. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Soppressione enti inutili).

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1. 03. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Con effetto dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottimizzare le risorse ed evitare

duplicazioni di attività, tutte le istituzioni, incardinate presso strutture dell'amministrazione centrale dello Stato e deputate a svolgere attività di formazione per i dipendenti pubblici sono soppresse e le relative funzioni affidate ad un unico ente, denominato « Scuola superiore delle amministrazioni pubbliche ».

1. 04. Giovanelli.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche *con le seguenti:* spetta il compito di definire obiettivi, strumenti e metodi di controllo del livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo. Obiettivi, strumenti e metodi definiti dal Commissario devono essere adottati da ogni stazione appaltante nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

2. 21. Stracquadanio.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei processi di razionalizzazione in atto *aggiungere le seguenti:* e in coerenza con le attività della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. 20. Giovanelli.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, provvede altresì a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.

2. 17. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Commissario suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di amministrazione centrale, amministrazione locale ed enti previdenziali, anche a livello regionale, fornendo apposito resoconto all'interno delle relazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.

2. 16. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Commissario presta la propria opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nell'esercizio delle sue funzioni, si può avvalere esclusivamente degli uffici, del personale e dei mezzi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, individuati con il decreto di cui all'articolo 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b);

b) sopprimere l'articolo 15.

2. 14. Moroni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e gli enti locali *con le seguenti:* , i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e le province con una spesa media corrente *pro capite* per classe demografica superiore del 50 per cento al valore mediano della classe di appartenenza. Il Commissario si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale – IFEL che provvede alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati allo stesso Commissario. L'attuazione del presente decreto si conforma al calcolo dei fabbisogni *standard*, ove pre-

senti. I risparmi sono computati ai fini degli obiettivi del patto di stabilità interno.

2. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e gli enti locali, nonché *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle società, e loro controllate, non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione i cui ricavi derivino prevalentemente da attività svolte in mercati liberalizzati o regolati,.

***2. 13.** Lorenzin.

Al comma 2, dopo le parole: e gli enti locali, nonché *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle società, e loro controllate, non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione i cui ricavi derivino prevalentemente da attività svolte in mercati liberalizzati o regolati,.

***2. 19.** Bertolini.

Al comma 2, dopo le parole: e gli enti locali, nonché *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle società, e loro controllate, non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione i cui ricavi derivino prevalentemente da attività svolte in mercati liberalizzati o regolati,.

***2. 12.** Velo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e nell'elenco elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui ricavi derivano prevalentemente da attività svolte in concorrenza.

****2. 10.** Vannucci.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e nell'elenco elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui ricavi derivano prevalentemente da attività svolte in concorrenza.

****2. 9.** Marinello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità dei settori di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, che svolgono servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale e i cui ricavi di gruppo derivano da attività svolte prevalentemente in concorrenza.

*****2. 8.** Marinello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità dei settori di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, che svolgono servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale e i cui ricavi di gruppo derivano da attività svolte prevalentemente in concorrenza.

*****2. 11.** Vannucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi

ordinamenti, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.

2. 7. Donadi, Favia, Mura, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per la definizione del livello di spesa nelle regioni, nelle province e nei comuni, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione, al Presidente della provincia e al Sindaco interessato, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

2. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole: del livello di spesa di cui al comma 1 *con le seguenti:* degli obiettivi, strumenti e metodi di controllo del livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, di cui al comma 1.

2. 22. Stracquadanio.

Al comma 4, dopo la parola: sussidiarietà *aggiungere le seguenti:* differenziazione, adeguatezza.

2. 18. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. 3. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei principi previsti dal presente decreto compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. 4. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* e le Province autonome di Trento e Bolzano;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei principi previsti dal presente decreto-legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. 15. Froner, Gneccchi.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'indennità del Commissario, in ogni caso non superiore all'80 per cento del trattamento economico complessivo spettante alla carica di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. 2. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: « entro il 31 marzo

2013 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».

3. 1. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: tre mesi.

4. 3. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: attività, aggiungere le seguenti: per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. 2. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 2, dopo le parole: Corte dei conti aggiungere le seguenti: per il parere di competenza.

4. 1. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 5.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: ispezioni, aggiungere le seguenti: e verifiche.

5. 32. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Sopprimere il comma 3.

5. 30. D'Amico, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri.

Al comma 3, dopo le parole: Presidente della regione aggiungere le seguenti: al

presidente della provincia e al sindaco interessati, nonché alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica istituita ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68.

5. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In particolare, nell'ambito delle dotazioni del Ministero della difesa si provvede alla soppressione e alla riduzione delle voci di spesa riferite alle missioni per approvvigionamenti militari finalizzate all'acquisto di sistemi d'arma e di armamenti e alla costruzione e acquisizione di impianti e servizi.

5. 10. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In particolare, il Commissario segnala le seguenti misure:

a) riduzione e razionalizzazione dei trattamenti economici dei parlamentari nazionali e regionali;

b) soppressione dei rimborsi elettorali ai partiti;

c) riduzione dei compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

d) razionalizzazione dei bilanci delle Autorità indipendenti;

e) riduzione ulteriore, rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, dell'uso dei voli di Stato, delle auto di servizio in uso alle pubbliche amministrazioni con esclusione di quelle per il soccorso pubblico;

f) soppressione degli enti intermedi tra comuni e province, dei consorzi di

bonifica e imbriferi nonché razionalizzazione degli organismi partecipati e degli enti strumentali locali;

g) obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'Unione;

h) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti disciolti;

i) riduzione e razionalizzazione dei costi per le consulenze e le collaborazioni esterne;

j) sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico;

k) la previsione che i componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli;

l) la previsione che il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei Deputati;

m) soppressione delle sedi di rappresentanza all'estero delle Regioni;

n) soppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

o) un piano di riordino delle forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti;

p) riduzione delle spese per i sistemi d'arma a partire dall'annullamento del programma di acquisto degli F-35;

q) intensificazione dei controlli in materia di invalidità;

r) utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del *software* a codice sorgente aperto;

s) riduzione delle spese di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;

t) riduzione delle spese per l'indirizzo politico dei Ministeri e per gli *staff* dei presidenti delle regioni e delle province, dei sindaci e degli assessori.

5. 9. Borghesi, Donadi, Favia, Mura.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni a statuto ordinario provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma 3-ter, su proposta del commissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. L'indice di cui al comma 3-bis è determinato assumendo il valore medio del rapporto tra il numero dei dipendenti regionali e la popolazione, espresso da ciascuna regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna regione.

5. 18. D'Amico, Bragantini, Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri.

Al comma 5, alinea, dopo la parola: Su, aggiungere la seguente: motivata.

5. 33. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 5, alinea, dopo le parole: il sindaco del comune interessato, aggiungere le seguenti: , ovvero il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, nelle Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario.

5. 4. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

5. 29. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: anche per motivate ragioni di opportunità, con le seguenti: che siano motivate da evidenti e comprovate ragioni di necessità;.

5. 34. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento ai casi in cui si registri significativo divario tra il livello di spesa di cui al comma 2, e quello effettivamente praticato. Per i contratti già stipulati, le amministrazioni interessate comunicano al terzo contraente la proposta di riduzione del costo per gli acquisti di beni e servizi ancora da eseguire, in coerenza ai livelli di spesa individuati. In mancanza di adesione del terzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di riduzione, le amministrazioni interessate hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico.

5. 1. Moroni.

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: trasparenza, aggiungere la seguente: conoscibilità.

5. 35. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e di monitoraggio dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva.

5. 11. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti dissolti.

5. 12. Donadi, Mura, Borghesi, Favia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: alle amministrazioni aggiungere le seguenti: e alla Conferenza permanente di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68.

5. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelle per la locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni.

5. 5. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento ai costi per le consulenze e le collaborazioni esterne,.

5. 6. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese relative agli uffici di supporto dell'attività dei presidenti di regione e di provincia, dei sindaci,

nonché degli assessori delle giunte regionali, provinciali e comunali,.

5. 15. Borghesi, Mura, Favia, Donadi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese relative all'indirizzo politico di ciascuna amministrazione,.

5. 14. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese relative alle autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con esclusione di quelle per il soccorso pubblico.

5. 16. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese per acquisto di sistemi d'arma ed armamenti e per costruzione e acquisizione di impianti e servizi, sostenute dall'amministrazione della difesa,.

5. 17. Donadi, Favia, Mura, Borghesi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese per rappresentanza sostenute da ciascuna amministrazione,.

5. 13. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: centrali regionali aggiungere le parole: e, se necessario, provinciali.

5. 39. Mantovano.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: può autorizzare con le seguenti: autorizza.

5. 7. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: amministrazioni inadempienti, aggiungere le seguenti: da parte dello stesso Commissario.

5. 8. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 7-bis, dopo le parole: centrali regionali inserire le parole: e, se necessario, provinciali.

5. 40. Mantovano.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

8-bis. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche, un piano per una redistribuzione dell'organico docente presso le istituzioni scolastiche tra le regioni sulla base dell'analisi regionale di due indicatori costituiti dal rapporto tra alunni e classi e dal rapporto tra alunni e posti di docenza.

5. 19. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario formula proposte al Governo per la predisposizione di un provvedimento legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e al licenziamento dei dirigenti pubblici nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere che le assunzioni di tutti i dirigenti pubblici debbano essere effettuate con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato

amministrativo del sindaco, presidente della provincia, presidente della regione, mandato di governo;

b) prevedere un ampliamento della possibilità di licenziamento dei dirigenti pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a sei mensilità.

5. 20. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Il Commissario è autorizzato a provvedere ad una revisione del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate.

8-ter. Il trattamento economico dei soggetti individuati al comma 8-bis non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficino in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

5. 21. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, predispone, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un modello per una valutazione annuale delle *performance* degli istituti universitari su base regionale e che consideri, all'interno dei criteri di valutazione, anche i seguenti parametri:

- a) il numero di studenti iscritti;
- b) il rapporto tra iscritti e laureati, suddiviso per ciascun corso di laurea attivato;
- c) il tempo medio necessario ad uno studente per conseguire il titolo di studio;
- d) il costo medio sostenuto da uno studente per le quote annuali di iscrizione al corso di laurea;
- e) il numero di ricercatori e di dottorati.

5. 22. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il Commissario provvede semestralmente a riferire alle Camere sull'attività di gestione economico-finanziaria delle società a partecipazione pubblica fornendo altresì, a fronte dei risultati conseguiti, dettagliate indicazioni sull'opportunità di coinvolgimento del settore pubblico all'interno delle società medesime.

5. 23. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il Commissario assume la carica di Commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei comuni e nelle province che non adempiono nei tempi stabiliti dal comma 5, lettera c), dell'articolo

2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, alla determinazione dei fabbisogni *standard*.

5. 24. D'Amico, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il Commissario, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti dal Ministero degli affari esteri per le spese di rappresentanza dello Stato all'estero, proponendo altresì programmi di rimodulazione in riduzione delle medesime spese.

5. 25. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Il Commissario, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di amministrazione centrale, amministrazione locale ed enti previdenziali, anche a livello regionale.

8-ter. Il Commissario adotta, di concerto con il presidente della regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato con le modalità di cui al comma 8-quater.

8-quater. L'indice di cui al comma 8-ter è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria generale dello Stato per ciascuna funzione all'interno di ogni Regione.

5. 26. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Commissario certifica annualmente gli importi degli enti locali e le Regioni che danno luogo ai debiti fuori bilancio fornendo altresì apposito resoconto all'interno delle relazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.

5. 27. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Commissario, sulla base dei rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai Comuni e dalle province sia per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti, provvedono, anche con mobilità, a rimodulare il loro organico a favore degli enti sotto media.

5. 28. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al comma 5, lettera c), dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole « nel 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2013 » e le parole: « nel 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2013 ».

5. 31. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le attività richieste dal Commissario ai fini dell'attuazione delle disposi-

zioni di cui al presente articolo non possono comportare rallentamenti nel normale assolvimento dei compiti amministrativi di regioni ed enti locali.

5. 36. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: persone, aggiungere le seguenti: anche estranee alla pubblica amministrazione.

6. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, dopo la parola: provenienti, aggiungere le seguenti: non solo.

6. 2. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, dopo la parola: settori, aggiungere le seguenti: tecnici ed.

6. 3. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La nomina di cui al comma 1 avviene con decreto che definisce i criteri di conferimento, mutamento o revoca dell'incarico dirigenziale e previa presentazione di un *curriculum vitae* secondo le modalità e le procedure previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recanti la riforma del lavoro pubblico, nonché dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti pubblici.

6. 4. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione dei costi e concentrazione dell'attività di riscossione).

1. Al fine di ridurre gli oneri di riscossione e ridurre gli aggi a carico dei contribuenti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite ad Equitalia S.p.A. dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite all'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che le esercita mediante l'istituzione di una propria direzione generale interna e mediante le articolazioni previste dall'articolo 13 del suo Statuto. Dalla medesima data sono sciolte Equitalia spa e le società pubbliche ad essa collegate in rapporto funzionale o dipendente. Il relativo capitale è versato all'entrata dello Stato.

2. Sono soppressi i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le funzioni affidate ad Equitalia spa ed alle sue articolazioni sono affidate alla direzione generale riscossione dell'Agenzia delle entrate, che subentra integralmente nei diritti e negli oneri.

3. Dal 1° gennaio 2013, i dipendenti della società Equitalia spa e delle società ad essa collegate ai sensi del comma 2, in servizio alla data del 31 dicembre 2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono trasferiti alla Direzione generale riscossione dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la mobilità necessaria per il personale non direttamente impegnato nell'attività di riscossione.

4. Le strutture amministrative e di servizio di Equitalia spa e delle società collegate sono sciolte e i relativi dipendenti sono utilizzati prioritariamente nell'attività di riscossione secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. In considerazione della necessità di utilizzare il personale di cui al comma 4, sono soppressi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le procedure concorsuali non ancora definite o per le quali i vincitori non abbiano ancora maturato il diritto all'assunzione. È soppresso il comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

6. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale di qualsiasi qualifica, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, al personale in soprannumero, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, e successivamente dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

7. Gli interessi, le more, gli aggi, e le sanzioni per ritardato pagamento, connessi alle cartelle esattoriali, non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. La disposizione si applica ai ruoli e alle cartelle esattoriali e a tutti i procedimenti di individuazione, di accertamento, di rateizzazione e di rientro dal debito fiscale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 01. Cicu, Crosetto, Santelli, Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei Deputati.

6. 02. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni di razionalizzazione delle Autorità indipendenti).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei Presidenti delle Autorità di cui al comma 1, non può superare il trattamento economico complessivo attribuito al Presidente della Corte di cassazione. Il trattamento economico onnicomprensivo dei membri dei consigli di amministrazione delle Autorità di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini del predetto calcolo sono esclusi i rimborsi spese.

1-ter. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dipendenti a tempo indeterminato delle Autorità di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico dei corrispondenti ruoli presso le amministrazioni centrali dello Stato. Qualora esso sia superiore, sono bloccate tutte le componenti stipendiali che ne consentono l'incremento, nonché gli adeguamenti derivanti dalla contrattazione collettiva, fino a che non sia realizzata l'equiparazione».

2. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 2, le parole: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano».

6. 03. Crosetto, Santelli, Lorenzin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione dei trasferimenti alle Autonomie speciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il complesso dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alle Autonomie speciali, che registrino, sulla base delle rilevazioni ISTAT, un reddito *pro capite* più elevato della media nazionale, sono ridotti in misura percentuale della differenza dalla media na-

zionale del reddito *pro capite*. Dal computo sono escluse le regolazioni debitorie.

6. 04. Crosetto, Santelli, Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Suppressione della società ARCUS e attribuzione delle relative competenze e risorse al Ministero per i beni culturali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le funzioni attribuite alla Arcus S.p.A. di Roma, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003 n. 291, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono affidate al Ministero per i beni e le attività culturali, che vi provvede nell'ambito della propria organizzazione interna. A decorrere dalla medesima data il contributo annuale dello Stato alla Arcus S.p.A. è erogato al Ministero per i beni e le attività culturali, che ne dispone secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003 n. 291.

2. Dal 1° gennaio 2013, i dipendenti della società Società Arcus S.p.A. in servizio alla data del 31 maggio 2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono trasferiti nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le esigenze di mobilità e funzionalità.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali subentra integralmente nelle attività e nelle passività della Arcus spa. A copertura di eventuali maggiori oneri il capitale sociale della Arcus spa è attribuito, in un'unica soluzione al Ministero medesimo.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro il 31 gennaio 2013, sono emanate le disposizioni organizzative interne necessarie all'attuazione del presente articolo.

6. 05. Crosetto, Santelli, Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Regime premiale e norme sanzionatorie per i pubblici dipendenti).

1. Il 10 per cento dei risparmi ottenuti con l'applicazione delle norme del presente decreto-legge o delle riduzioni di deficit è utilizzato per pagare premi di produttività al personale delle amministrazioni pubbliche che abbiano ottenuto i risultati. La misura del premio non può superare il doppio della retribuzione mensile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i centri di spesa sui quali calcolare gli effettivi risparmi.

2. I pubblici dipendenti che superino il 20 per cento di assenze su base annua, in assenza di patologie certificate ed accertate, sono sottoposti a provvedimento disciplinare. In caso di reiterazione sono destituiti. In caso di false certificazioni il pubblico dipendente è immediatamente licenziabile.

6. 06. Crosetto, Santelli, Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione della spesa pensionistica).

1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

6. 07. Crosetto, Santelli, Lorenzin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Sanzioni per i responsabili di deficit di bilancio).

1. Gli amministratori che in sede di gestione di un bilancio pubblico adottino decisioni che producano un *deficit* di bilancio o un peggioramento dello stesso se già esistente, per due anni consecutivi, non sono ricandidabili a cariche pubbliche per 5 anni o non possono essere confermati nella medesima carica o in altre similari. Per amministratori si intendono i componenti delle assemblee elettive, i componenti degli organi di Governo e i componenti dei consigli di amministrazione che approvano i bilanci.

2. I dirigenti pubblici, che per effetto delle loro decisioni producano un *deficit* di bilancio della propria amministrazione o un peggioramento dello stesso se già esistente, sono rimossi dall'incarico dirigenziale.

6. 08. Crosetto, Santelli, Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, con particolare riferimento alle aree territoriali nelle quali si registri la sussistenza di

trattamenti in misura superiore alla media nazionale.

2. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'INPS dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, è disposta la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico ai sensi del comma 2.

4. Qualora l'accertamento rilevi l'insussistenza dei requisiti, sono, con effetto immediato, avviati i procedimenti per il

recupero delle somme indebitamente percepite e di danno erariale nei confronti del medico o dei medici che abbiano indebitamente certificato lo stato di invalidità. L'accertamento definitivo delle responsabilità di questi ultimi comporta la pena accessoria della cancellazione dal relativo Ordine professionale.

5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'INPS nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'INPS medesimo.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono integralmente utilizzati per l'incremento dei trattamenti di invalidità civile.

6. 09. Crosetto, Santelli, Lorenzin.

(Inammissibile)

ART. 7.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'arti-

colo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

7. 1. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla legge 4 dicembre 1997, n. 460, possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

7. 2. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi).

1. All'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: « Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre

ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile ».

7. 01. Borghesi, Palagiano, Favia, Donadi, Mura.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Beni e servizi nel settore della spesa sanitaria).

1. Nell'ottica del coordinamento del sistema sanitario nazionale ed al fine di favorire il processo di razionalizzazione della spesa sanitaria, il Ministero della salute può promuovere, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, interventi su specifiche tipologie di beni e di servizi di interesse per il settore della spesa sanitaria in ordine alle quali Consip S.p.A. stipula convenzioni ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e accordi quadro ai sensi dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, addizionali rispetto a quanto già previsto nel Programma di Razionalizzazione degli acquisti. A tal fine, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

2. Il Ministero della salute può, altresì, avvalersi di Consip S.p.A. per le attività di supporto alle proprie competenze rilevanti al fine della standardizzazione dei costi per beni e servizi nel settore della spesa sanitaria, sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

7. 02. Moroni.

ART. 8.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: servizi e forniture aggiungere le seguenti: riceve direttamente dalle stazioni appaltanti e;

b) dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. È istituito nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, costituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un registro in cui le amministrazioni pubbliche o gli organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione per classi ed importi degli interventi che intendono eseguire e procedono all'aggiornamento annuale dei relativi dati identificativi. Il mancato rispetto degli obblighi di iscrizione e di aggiornamento comportano la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari incaricati.

8. 1. Giovanelli.

Al comma 2, sostituire la parola: semestrale, con la seguente: trimestrale.

8. 3. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Sopprimere il comma 2-bis.

8. 2. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Al comma 7, lettera n) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 la parola: « non » è soppressa.

8. 4. Barani.

(Inammissibile)

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Iniziative per l'adozione e il consolidamento di azioni di razionalizzazione della spesa).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tutte le stazioni appaltanti devono avviare iniziative volte all'introduzione e al progressivo utilizzo di sistemi informatici di consolidata efficacia a livello europeo e nazionale, a supporto delle azioni di razionalizzazione della spesa e dei processi di acquisto di beni e servizi.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tutte le stazioni appaltanti dovranno svolgere per via elettronica gare per l'acquisto di beni e servizi per almeno il 50 per cento del totale della spesa e nei due anni successivi tutti i bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi dovranno svolgersi per via elettronica.

3. Le iniziative di cui al comma 1 dovranno essere riferite alle principali pratiche di successo europee basate sull'introduzione di procedure telematiche per lo svolgimento delle gare, sia sopra che sotto la soglia europea, sulla gestione con sistemi telematici dei rapporti con i fornitori e del governo della spesa, definendo precisi obiettivi di progressiva adozione di tali strumenti.

9. 01. Stracquadanio.

ART. 10.

Sopprimere il comma 1-bis.

10. 3. Favia, Borghesi, Donadi, Mura.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: anche per

le gare in corso ove le offerte tecniche non siano state ancora aperte.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove le offerte tecniche non siano state ancora aperte.

***12. 5.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove le offerte tecniche non siano ancora aperte.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove le offerte tecniche non siano state ancora aperte.

***12. 1.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

****12. 2.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro, Lusetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

****12. 3.** Gioacchino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

****12. 4.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis L'obbligo di procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica, introdotto dai precedenti commi 1 e 2, si applica esclusivamente alle procedure in cui la seduta di apertura dei citati plichi si tiene in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. 6. Moroni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis Con riferimento alle procedure di affidamento per le quali si sia proceduto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, all'apertura delle offerte tecniche, non trova applicazione quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

12. 7. Moroni.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Incentivi per la fusione dei Comuni).

1. Al fine di promuovere la fusione fra i Comuni con popolazione fino a cinque-mila abitanti e i progetti di gestione associata di funzioni e servizi, il Governo stanziava parte delle risorse recuperate dalla riorganizzazione e revisione della spesa pubblica, in misura da determinarsi secondo le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad incentivi economici

rivolti con priorità alle fusioni di Comuni rispetto alle altre forme associative.

13. 01. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).

1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali e donazioni in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalità per le quali il detto acquisto è effettuato. Le dette erogazioni liberali e donazioni possono essere rese direttamente nei confronti dell'amministrazione ovvero attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.

2. Le donazioni di cui al precedente comma e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui al precedente comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.

3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2.

13. 02. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

ART. 13-*bis*.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è soppresso.

1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni statali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali certificano entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente debitore. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

b) il comma 3-*ter* è sostituito dai seguenti:

3-*ter*. La certificazione di cui al comma 3-*bis* non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3-*quater*. L'impresa che vanta crediti nei confronti dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti pubblici, può chiedere di scontrarli presso gli istituti di credito.

3-*quinquies*. La cessione di cui al comma 3-*quater* è *pro soluto*.

3-*sexies*. La richiesta deve essere presentata presso gli istituti di credito, con apposito modello meccanografico, con allegato il certificato di cui al comma 3-*bis* rilasciato dall'Ente debitore, attestante l'importo dovuto, la liquidabilità e l'esigibilità.

3-*septies*. Verificata l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'ente debitore provvede a inserire nell'anagrafe tributaria gli estremi della certificazione rilasciata al richiedente.

3-*octies*. Gli istituti di credito possono accedere alla consultazione dell'anagrafe tributaria per verificare l'autenticità della certificazione e provvedono a inserire i dati relativi al pagamento effettuato nei confronti dell'impresa.

3-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i direttori delle agenzie fiscali e i presidenti degli enti previdenziali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, della certificazione rilasciata dall'ente debitore, le modalità per l'inserimento dei dati nell'anagrafe tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli enti debitori agli istituti di credito.

13-*bis*. 9. Borghesi, Palomba, Favia, Donadi, Mura.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di con-

sentire al creditore la cessione *pro soluto* o *pro solvendo* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché al fine del rilascio del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dei versamenti contributivi accertati ma non ancora versati. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

13-bis. 5. Calvisi, Schirru, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: al secondo periodo *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente. Nel caso di cui al periodo precedente, il Commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, assume l'incarico di commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale.

13-bis. 1. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, lettera b), capoverso b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali certificazioni sono rilasciate dalle pubbliche amministrazioni obbligate a fronte di una dichiarazione resa dagli istanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale i medesimi devono attestare di non avere comunque incassato, in relazione ai crediti da certificare, alcuna somma a seguito di procedure esecutive attivate per la riscossione degli stessi, ovvero di non aver promosso attività processuale intesa a riscuoterli ovvero, in caso affermativo, di avervi ritualmente rinunciato.

13-bis. 2. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al secondo periodo, dopo le parole: « legge 28 gennaio 2009, n. 2, » sono inserite le seguenti: « o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, e comma 3-quater, del medesimo decreto, ».

***13-bis. 3.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve

le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al secondo periodo, dopo le parole: « legge 28 gennaio 2009, n. 2, » sono inserite le seguenti: « o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, e comma 3-quater, del medesimo decreto,».

***13-bis. 4. Stradella.**

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al secondo periodo, dopo le parole: « legge 28 gennaio 2009, n. 2, » sono inserite le seguenti: « o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, e comma 3-quater, del medesimo decreto,».

***13-bis. 6. Mariani.**

Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

2. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche

quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

3. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debtrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

4-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i Direttori delle Agenzie fiscali e i Presidenti degli Enti Previdenziali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, del certificato rilasciato dall'Ente pubblico, le modalità per l'inserimento dei dati nell'Anagrafe Tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli Enti debitori agli istituti di credito.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4-bis dell'articolo 13-bis si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 1-ter rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185

del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento ».

13-bis. 8. Palomba, Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è sempre ammessa la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi a qualsiasi tipo di imposta erariale, ivi compresi i tributi locali e i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo anche nel caso in cui i relativi debiti siano iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Possibilità di compensazione di somme a ruolo con crediti erariali ».

13-bis. 7. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1,

comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

13-bis. 10. Calvisi.

Dopo l'articolo 13-bis inserire i seguenti:

ART. 13-*ter*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267).

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 va interpretato nel senso che non costituisce manifestazione di insolvenza la crisi finanziaria dell'imprenditore dovuta esclusivamente a inadempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie da parte della Pubblica Amministrazione.

ART. 13-*quater*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267).

1. L'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 va interpretato nel senso che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che si trovano in stato di liquidazione risultante dall'iscrizione nel

registro delle imprese, in data anteriore al deposito del ricorso di fallimento, se gli elementi attivi del patrimonio consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

13-bis. 01. Calderisi.

(Inammissibile, limitatamente all'articolo 13-quater)

Dopo l'articolo 13-bis aggiungere il seguente:

ART. 13-ter.

(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali).

1. È vietato l'affidamento diretto senza gara, da parte delle amministrazioni pubbliche locali e regionali, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti.

2. Eventuali deroghe al comma 1, in favore di società interamente partecipata dall'ente affidante, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta « *in house* », devono essere motivate con una dettagliata relazione, che illustri le ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, da trasmettersi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso negativo.

13-bis. 02. Moroni.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-ter.

(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali).

1. L'affidamento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni locali può avvenire in

deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di procedure competitive ad evidenza pubblica in presenza di situazioni eccezionali che non permettono un efficace ricorso al mercato, a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'amministrazione locale e che ha i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta « *in house* » e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

13-bis. 03. Moroni.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-ter.

(Inapplicabilità delle sanzioni a causa di inadempienza degli enti pubblici).

1. Sulle imposte, tasse e contributi dichiarati, dovuti e non versati, fino a concorrenza dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati in relazione a tributi erariali e contributi previdenziali, non sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

13-bis. 04. Calvisi.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-ter.

(Determinazione del tasso di interesse applicato alle dilazioni di pagamento per i contribuenti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione).

1. Gli interessi per dilazione del pagamento di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulle somme iscritte a ruolo, fino a concorrenza dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti di una pubblica amministrazione, sono applicati al tasso dell'1 per cento.

13-bis. 05. Calvisi.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi, con le seguenti: dodici mesi.

14. 1. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, dopo le parole: adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa aggiungere le seguenti: secondo delle linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. 2. Borghesi, Piffari, Mura, Favia, Donadi.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma, deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui

all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

14. 3. Mura, Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, e riferiti all'anno 2010.

1-ter. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al presente articolo deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e deve avvenire avendo a riferimento gli *standard* energetici di cui al citato decreto legislativo n. 192 del 2005 e alla normativa vigente in materia.

14. 4. Borghesi, Mura, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14. 01. Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. In attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Governo assicura che le risorse recuperate dalla vendita delle quote di società partecipate da parte degli enti locali non rientrino nei vincoli del patto di stabilità interno.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente dalle missioni di spesa di ciascun Ministero.

14. 02. Bragantini, Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Liquidazione di enti e società pubbliche).

1. In caso di liquidazione, entro il 31 dicembre 2012 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasfe-

rimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

14. 03. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Limitazioni relative al personale di diretta collaborazione).

Il personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non sia dipendente pubblico, non può partecipare a concorsi pubblici nella vigenza di tale assegnazione.

14. 04. Giovanelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio).

1. Le funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura-ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della

prefettura-ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza, secondo i seguenti principi generali regolatori della materia:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
- c) razionalizzazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo come riferimento la circoscrizione provinciale ovvero quella risultante da associazione di province quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana laddove costituita, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, specifici ambiti territoriali per particolari esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- d) attribuzione alle prefetture-uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;
- e) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo;
- f) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- g) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo,

anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;

h) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

i) assicurazione che le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine;

l) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

m) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano provveduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

3. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni pe-

riferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità con cui i principi di cui al presente articolo trovano applicazione per gli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

5. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.

6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. 05. Giovanelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Indicatori di consumo e benchmark di spesa pubblica).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le stazioni appaltanti devono avviare iniziative volte all'introduzione e al progressivo utilizzo di indicatori di consumo basati sul rapporto tra spesa gestita per singola categoria e valori di riferimento da cui tale spesa dipende.

2. Tali indicatori valorizzati annualmente devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet, in confronto con indicatori equivalenti e omogenei di altre stazioni appaltanti a livello nazionale ed europeo,

al fine di mettere in atto azioni per conseguire il progressivo allineamento alle migliori pratiche di spesa realizzate.

14. 06. Stracquadanio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extrasanitarie.

14. 07. Tullo.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 2, dopo la parola: bilancio, aggiungere le seguenti: per la copertura della spesa di cui al comma 1.

15. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

DIS. 1.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere la lettera f).

Dis. 1. 1. Costa, Cavallaro, Ferranti, Rosomando.

(Inammissibile)